

ENERGIA: Ambiente - Fonti di energia - Fonti rinnovabili - Pannelli fotovoltaici - Installazione - Centro storico - Edificio non vincolato - Legittimità.

Tar Puglia - Lecce, Sez. I, 22 luglio 2021, n. 1173

- in *Riv. giur. dell'edilizia*, 4, 2021, pag. 1351 e ss.

“[...] come riconosciuto dalla stessa Soprintendenza, l'impianto in questione, da installarsi sul piano di copertura e avente un'altezza inferiore rispetto a quella dei muretti perimetrali, risulterebbe invisibile - con la precisazione di cui subito si scriverà - dall'esterno.

Ritenuto che il riferimento operato dall'organo ministeriale all'ipotesi della “visuale dall'alto che, grazie all'utilizzo delle tecnologie oggi disponibili, rappresenta una tipologia di fruizione e comunicazione delle immagini del centro storico sempre più diffusa”, pur in sé corretto, risulta comunque, trattandosi di edificio non sottoposto a vincolo, ragionevolmente recessivo rispetto all'interesse all'utilizzo di tecnologie di produzione di energia da fonte rinnovabile, posto che «la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici - pur innovando la tipologia e morfologia della copertura - non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva [...]. È altresì precisato che il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l'impedimento assoluto all'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesistico [vincolo neppure presente nel caso in esame, essendo il parere della SABAP solo previsto dalle NTA del Comune, ndr] unicamente nelle 'aree non idonee' espressamente individuate dalla regione mentre negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto del fatto che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce.

Visti gli atti della causa.

Visti gli artt. 60 c.p.a. e 25 d.l. n. 137 del 2020.

Relatore alla camera di consiglio del 21 luglio 2021 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.

1.- Premesso che il sig. Nicolì impugna:

- la nota prot. n. 0002929-P del 10 maggio 2021 con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce esprimeva il parere di propria competenza, con prescrizioni, in relazione all'intervento edilizio dallo stesso Nicolì proposto, in particolare vietando l'installazione dei previsti moduli fotovoltaici sul lastrico solare;

- la nota prot. 0007320 del 21.5.2021 con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Lequile dichiarava che 'nulla-osta' alla realizzazione dei lavori oggetto della SCIA n. 23/2021, facendo tuttavia salve le prescrizioni poste dalla Soprintendenza e, quindi, vietando l'installazione dei previsti moduli fotovoltaici.

1.1 Premesso, ancora, che il ricorso è così articolato: a) eccesso di potere per erroneità dei presupposti in fatto e in diritto; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, irrazionalità, illogicità, contraddittorietà e perplessità dell'azione amministrativa; violazione e/o falsa applicazione art. 3 l. n. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione d.lgs. n. 42/2004; violazione e/o falsa applicazione delle NTA del PRG comunale relative alla zona 'A'; violazione e/o falsa applicazione della normativa in tema di impianti alimentati da fonti rinnovabili; b) illegittimità derivata.

2.- Osservato che il predetto divieto era così motivato dalla SABAP: *“riscontrato che l'immobile oggetto di intervento ricade in zona A 'Centro Storico' individuata dal PRG vigente e che fa parte di un fabbricato di due livelli fuori terra che conserva alcuni caratteri tipici delle abitazioni tradizionali locali, quali le volte a spigolo e a botte, le cornici in pietra leccese con motivi floreali e zoomorfi; considerato che i pannelli fotovoltaici si collocherebbero sulla terrazza di copertura, e sebbene l'opera non risulterebbe visibile dalla via Trieste, i pannelli sarebbero comunque visibili dalla visuale dall'alto che, grazie all'utilizzo delle tecnologie oggi disponibili, rappresenta una tipologia di fruizione e comunicazione delle immagini del centro storico sempre più diffusa; inoltre la superficie dell'impianto fotovoltaico, anche in rapporto con quella della terrazza, risulterebbe di impatto visivo significativo rispetto alla lettura dei caratteri architettonici del fabbricato dalla visuale dall'alto”*.

3.- Ritenuto che la necessità, prevista dalle NTA vigenti nel Comune intimato, che le *“opere di trasformazione e rinnovamento”* da realizzarsi nel centro storico abbiano *“caratteristiche architettoniche ... tali da uniformarsi, per quanto riguarda soprattutto i colori e i materiali, a quelli dell'ambiente in cui l'edificio viene ad inserirsi”*, risulta adeguatamente soddisfatta nel caso concreto, atteso che, come riconosciuto dalla stessa Soprintendenza, l'impianto in questione, da installarsi sul piano di copertura e avente un'altezza inferiore rispetto a quella dei muretti perimetrali, risulterebbe invisibile - *con la precisazione di cui subito si scriverà* - dall'esterno.

3.1 Ritenuto che il riferimento operato dall'organo ministeriale all'ipotesi della “visuale dall'alto che, grazie all'utilizzo delle tecnologie oggi disponibili, rappresenta una tipologia di fruizione e comunicazione delle immagini del centro storico sempre più diffusa”, pur in sé corretto, risulta comunque, trattandosi di edificio non sottoposto a vincolo, ragionevolmente recessivo rispetto all'interesse all'utilizzo di tecnologie di produzione di energia da fonte rinnovabile, posto che «la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici - pur innovando la tipologia e morfologia della copertura - non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva (T.a.r. Veneto, II, 13 settembre 2013 n. 1104; id., 25 gennaio 2012, n. 48). È altresì precisato che il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l'impedimento assoluto all'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesistico [vincolo neppure presente nel caso in esame, essendo il parere della SABAP solo previsto dalle NTA del Comune, ndr] unicamente nelle 'aree non idonee' espressamente individuate dalla regione mentre negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto del fatto che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio (T.a.r. Lombardia Brescia, I, 17 dicembre 2010 n. 904). In altre parole la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area circostante, paesisticamente vincolata» (T.a.r. Sicilia Catania, I, 19 giugno 2017, n. 1459; T.a.r. Toscana, I, 9 marzo 2017, n. 357; Cons. Stato, VI 18 gennaio 2012 n. 1799); e d'altronde, in termini ancora più generali, il giudice amministrativo ha posto in rilievo che «ai sensi del d.lgs 29 dicembre 2003 n. 387 (recante Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) le opere funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono espressamente qualificate dalla legge come opere di pubblica utilità, in quanto la produzione di energia pulita è incentivata dalla legge in vista del perseguimento di preminenti finalità pubblicistiche correlate alla difesa dell'ambiente e dell'eco-sistema. Anche in vista del più proficuo raggiungimento di tale finalità, l'art. 12 del citato d.lgs. ha introdotto un procedimento unico semplificato per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla implementazione delle infrastrutture strumentali alla produzione dell'energia pulita da fonti rinnovabili. Tale premessa induce a ritenere che le motivazioni dell'eventuale diniego ... di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti,

non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico [vincolo, si ribadisce, neppure presente nel caso in esame, ndr] rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica. Ogni nuova opera d'altronde ha una qualche incidenza sul paesaggio (che è costituito, secondo una delle definizioni più appropriate, dalla interazione tra le opere dell'uomo e la natura), di tal che il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l'oggettività del novum sul paesaggio preesistente, posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile. Tali considerazioni impongono una più severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi - ivi compreso quello paesaggistico - alla realizzazione ... di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile (nella specie da fonte solare). Tale comparazione, infatti, nei casi in cui l'opera progettata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, non può ridursi all'esame della ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti: la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici» (Consiglio di Stato, VI, 23 marzo 2016, n. 1201).

4.- Ritenuto che:

- sulla base di quanto fin qui esposto il ricorso va dunque accolto, con annullamento degli atti impugnati nelle parti in cui non viene autorizzata l'installazione del previsto impianto fotovoltaico.
- le spese di giudizio possono essere compensate per la particolarità delle questioni trattate - *fermo il diritto del ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.*

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 935 del 2021 indicato in epigrafe, lo accoglie, nei sensi precisati in motivazione.

Spese compensate - *fermo il diritto del ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.*

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Silvio Giancaspro, Referendario

L'ESTENSORE

Ettore Manca

IL PRESIDENTE

Antonio Pasca

IL SEGRETARIO